



COMUNE DI AMANTEA

Provincia di Cosenza

ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 350 del 01-04-2021

OGGETTO: MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PASQUALI 2021. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/00.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione; l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti e, da ultimo, quello del 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, che stabilisce l'applicazione alla Regione Calabria delle misure di cui al capo IV del DPCM 2 marzo 2021 previste per la c.d. "zona rossa" a partire dal 29 marzo 2021;

Considerato che nella zona di rischio epidemiologico "rossa":

- gli spostamenti all'interno del territorio comunale sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, di salute, di necessità;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione e sono consentiti solo la consegna a domicilio e l'asporto fino alle 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e che, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;

Vista, altresì, l'Ordinanza PGR 27/03/2021 n. 19 con la quale:

- è stato imposto il divieto, dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021, alle persone fisiche non residenti nella Regione Calabria, di fare ingresso nel territorio regionale per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di

necessità o urgenza;

- si raccomanda a tutti i cittadini di limitare al massimo le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile; agli esercenti commerciali la cui attività è consentita, di garantire che all'interno dei locali non si creino situazioni di sovraffollamento;
- si obbliga di adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo, che sta comportando l'incremento dei casi anche nell'ambito di questo Comune che, nell'ultima settimana, ha registrato una recrudescenza dei casi di positività al virus e di quarantene di soggetti entrati in contatto con positivi;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 11 Dpcm 2 marzo 2021:

- che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone, adottando misure di natura precauzionale, al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;
- che è opportuno intervenire in alcune zone della città, tradizionalmente meta di persone soprattutto nelle giornate festive e dove si possono creare situazioni di assembramento, disponendo l'inibizione alla fruizione, nei giorni dal 3 al 5 aprile 2021 compreso, dalle ore 11 alle ore 22, del lungomare di Amantea, della pista ciclabile, di tutti i parchi giochi, degli spazi di verde pubblico comprese piazze e villette comunali a carattere pedonale, ubicate nel capoluogo, nella frazione Campora e nelle località marine, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti, alle abitazioni private ed ai luoghi di culto, ove si svolgano cerimonie religiose, nonché la sospensione dell'area pedonale urbana di via Margherita;

Visto l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000;

con i poteri del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale,

ORDINA

da sabato 3 a lunedì 5 aprile 2021 compreso, dalle ore 11,00 alle ore 22,00, al fine di prevenire fenomeni di assembramento di persone:

1. l'inibizione alla fruizione del lungomare di Amantea, della pista ciclabile, di tutti i parchi giochi, degli spazi di verde pubblico comprese piazze e villette comunali a carattere pedonale, ubicate nel capoluogo, nella frazione Campora e nelle località marine, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti, alle abitazioni private ed ai luoghi di culto, ove si svolgano cerimonie religiose;
2. la sospensione dell'area pedonale urbana di via Margherita.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o

comunque più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, è punito con sanzione amministrativa da € 400 a € 3000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Cosenza;
- Presidenza Giunta Regione Calabria;
- Stazione Carabinieri di Amantea;
- Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
- Delegazione di Spiaggia di Amantea;
- Polizia Municipale.

DISPONE, ALTRESI'

che il Responsabile della Polizia Municipale attivi mirati servizi di controllo nelle zone interessate, utilizzando il maggior numero di personale disponibile, al fine di assicurare il rispetto delle presenti misure precauzionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

01-04-2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
SURACE - TURCO - NUOVO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa